



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

DISEGNO DI LEGGE n. 2139

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MELONI) dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI) dal Ministro della difesa (CROSETTO) dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI) e dal Ministro della giustizia (NORDIO).

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(11 Novembre 2024 – Senato n. 1053)

“Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PROPOSTE FORMULATE DAL SINDACATO UNICO DEI MILITARI

Civitavecchia 28.01.2025

per il DIRETTIVO NAZIONALE

Il Presidente

Antonello ARABIA



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

1. Gli elementi di valutazione e le osservazioni formulate da questo Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.), in merito al ddl indicato in epigrafe, vengono fornite in aderenza all'articolo 1476 ter – Capo III “Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) che al comma 3 recita: *”In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:*

.....

- b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;”.*

Diritto quindi, che viene normativamente riconosciuto anche a quelle APCSM che non abbiano raggiunto la rappresentatività. Limiti che purtroppo ritroviamo in maniera ricorrente nell'articolato del già menzionato Capo III del C.O.M..

Entrando nel merito dello schema di disegno di legge in esame, che si compone di 18 articoli, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e **valorizzare la specificità** delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, questo S.U.M., entrerà nel merito di quei provvedimenti che riguardano le Forze armate, citando quelle che riguardano le forze di polizia a ordinamento militare e civile, per quegli aspetti che evidenziano delle disparità di trattamento in ambito comparto. Per quanto riguarda, il principio cardine dello schema di provvedimento, legato alla valorizzazione della specificità del comparto difesa, sicurezza e soccorso, che, giova ricordare che questa è stata a suo tempo disciplinata dall' articolo 19 della legge n. 183 del 2010, titolato proprio *“specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*, che aveva previsto:

1. *Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale*



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. *La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”.*

Questo S.U.M. non può non evidenziare che questo provvedimento normativo sulla specificità è sempre stato di natura “programmatica” che, in quanto tale, non contiene alcun precetto di immediata applicabilità. Quindi non si è trattato, cioè, di una legge che contiene in sé tutti gli elementi che le consentono di poter essere immediatamente applicata (come avviene per le leggi cosiddette “precettive”) ma consta difatti nella mera enunciazione di un principio generale (cioè di un valore, com'è la “specificità militare” appunto) e di un conseguente indirizzo programmatico. Cioè, fornisce a Parlamento e Governo delle linee guida a cui questi avrebbero dovuto conformarsi (cioè, nell'emanazione delle leggi per il primo e dei regolamenti, dei decreti o dei singoli provvedimenti per il secondo). Inoltre, tale norma è stata ripresa nelle disposizioni generali sul personale militare del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell'ordinamento militare” (cosiddetto COM) nei termini che seguono: “al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,

n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice” (articolo 625 del COM).

Ma ad oggi, alcun provvedimento sostanziale a favore della tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale in virtù della nostra specificità è stato approvato, e anche lo stesso schema di legge in esame non apporta sostanziali valorizzazioni o modifiche al benessere del personale militare appartenente alle categorie economicamente più deboli, quali quelle dei Graduati e dei Sottufficiali, con particolare riferimento alle Forze Armate. Infine, si evidenzia che su 18 articoli (originariamente erano 8) solo 2 riguardano le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

Entrando nel merito dell'articolato che riguarda le disposizioni in materia di personale delle Forze Armate, ci si limita a evidenziare quanto segue:



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate)

- a. Come spiegato nella relazione tecnica: Con riguardo alla lettera a) del comma 1 occorre precisare che l'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazione dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM), recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo l'anticipazione della formazione dell'aliquota di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dal 31 ottobre di ogni anno al 15 settembre. La medesima norma ha poi definito un periodo transitorio per un periodo di 2 anni (con formazione dell'aliquota al 15 ottobre per il 2021 e 2022). La legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, all'articolo 2, ha poi apportato un'ulteriore modifica all'articolo 2233-quater del COM, in base alla quale i periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini dell'avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Pertanto, la modifica di cui alla lettera a) del comma 1, permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

Al riguardo, le valutazioni espresse da questo S.U.M. sono le seguenti: pur condividendo le esigenze delle Forze armate di avere maggiore flessibilità per l'assolvimento degli obblighi di comando degli ufficiali, previsti in alcuni gradi per l'avanzamento al grado superiore, non possiamo esimerci dall'evidenziare, che questo schema di disegno di legge è l'occasione per prendere in esame gli endemici ritardi che si hanno nelle valutazioni ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei Graduati e dei Sottufficiali (Ruolo Marescialli e Sergenti). Infatti, nonostante gli sforzi fatti dalle Commissioni di Avanzamento dedicate, ancora oggi i nostri colleghi devono aspettare anni per poter indossare l'agognato grado, con penalizzazione in termini economici e di impiego con mortificazione delle legittime aspettative dei singoli e delle loro famiglie.



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

Infatti, si propone al riguardo, per poter anticipare i tempi del processo valutativo, di anticipare la formazione delle aliquote del predetto personale al 15 settembre di ogni anno e non al 31 dicembre così come previsto dall'articolo 1050 del Codice dell'Ordinamento Militare. Pertanto, si propone di emendare il predetto articolo con il seguente:

Art. 1050

Disposizioni generali

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al ~~31 dicembre~~ **15 settembre** di ogni anno.

4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del ~~31 dicembre~~ **15 settembre** ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'articolo 1311.

Altro provvedimento che potrebbe influire sulla riduzione dei tempi per la valutazione ai fini dell'avanzamento è rappresentato dalla modifica normativa da apportare all'articolo Art. 1041 - Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare, del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare – T.U.O.M.), prevedendo che il termine di 180 giorni previsto dal comma 1. lettera q) 2), decorra dall'emanazione dell'atto propulsivo dell'amministrazione rappresentato dal decreto di formazione dell'aliquota di avanzamento e non dalla ricezione dei verbali da parte della competente Direzione Generale per il Personale Militare. Tale provvedimento concorrerebbe a velocizzare anche l'avanzamento dei Graduati e Sergenti. In sintesi, l'articolo potrebbe essere così modificato:



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

Art. 1041

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare

1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini per ciascuno indicati, a eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1040 sono i seguenti:

q) promozioni del personale militare:

1) ufficiali in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dalla data ~~di ricezione dei verbali~~ **formazione delle aliquote di avanzamento;**

2) sottufficiali e graduati in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dalla data ~~di ricezione dei verbali~~ **dalla formazione dell'aliquota di avanzamento;**

2. Omissis

- b. **La lettera b) del medesimo comma 1** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni Ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa.

Tale modifica dell'articolo 975 del Codice dell'ordinamento militare si rende necessaria allo scopo di evitare che tali professionalità – quali quelle indicate nell'ambito dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 119 del 2022 ed oggetto di incremento organico (“medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente”) – in via di definizione con il discendente decreto legislativo, a seguito di impiego esterno rispetto all'Amministrazione militare e dell'acquisizione di ulteriori skills, optino per lasciare il servizio alle dipendenze dello Stato, così vanificando e disperdendo l'expertise conseguita.

In merito a questa proposta di modifica normativa questo S.U.M., nulla ha contro, evidenziando tuttavia la necessità di valorizzare le esperienze professionali del



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

personale appartenente anche alle categorie Graduati e Sottufficiali che in possesso di specifiche qualifiche o lauree vedono mortificate le legittime aspettative per la partecipazione a concorsi nella categoria ufficiali, per limiti d'età. A titolo d'esempio, giova citare il settore del supporto psicologico dove lo stesso Ministro della Difesa ha deciso di puntare molto. Tuttavia, nulla è stato fatto per quei Sergenti o Graduati che laureati in psicologia e iscritti all'albo, nulla possono fare per poter partecipare ai concorsi o anche esercitare la propria professione. Inoltre, si evidenzia la scarsa attenzione a figure professionali altamente specializzate e trasversali quali ad esempio il personale qualificato nell'area intelligence e la recentemente istituita "figura" del Joint Targeteer Nazionale come da direttiva interforze dello SMD.

- c. **La lettera c) del comma 1** ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

Al riguardo, questo S.U.M. nulla ha contro in merito alla proposta di revisione formulata, tuttavia evidenzia che negli anni tali promozioni di personale a disposizione si sono rivelate una sorta di premio alla carriera, per ufficiali che al 31 dicembre dell'anno di riferimento venivano poi collocati prioritariamente in Aspettativa per la Riduzione dei Quadri. Forse avrebbe più senso procedere alla valorizzazione dei Tenenti Colonnelli più anziani prevedendo delle promozioni in servizio permanente nell'ambito di



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

quella che era originariamente la 3^a fascia di valutazione (procedura attuata dalla Marina Militare).

- d. **La lettera d) del comma 1** è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

In merito a questa revisione normativa, questo S.U.M., non evidenzia alcuna criticità, fermo restando che siano necessari ulteriori approfondimenti per la valorizzazione professionale del personale appartenente alle categoria/ruolo Graduati e Sergenti per il transito previo concorso nel ruolo Marescialli, in termini di possibilità di individuare a priori nei bandi di concorso le sedi disponibili. Inoltre, analoga attenzione deve essere posta al concorso per il transito nel Ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito, dove le legittime aspettative di crescita professionale dei Marescialli vengono mortificate da un esiguo numero di posti a concorso.

CAPO II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Art. 16

(Istituzione della giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)

Si concorda sull'iniziativa di istituire una giornata in ricordo delle vittime del dovere, tuttavia questo Sindacato Unico dei Militari, ritiene che sia importante invece riprendere l'esame di proposte di legge presentate nella precedente legislatura volte a sanare le sperequazioni realizzate nel riconoscimento dello status di vittima del dovere. Si evidenzia al riguardo l'iniziativa dell'allora Sen. DEL MONACO ed altri: "*Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e di invalidità per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico nonché di benefici in favore delle vittime*



SINDACATO UNICO DEI MILITARI

e-mail sgr.generale@sindacatounicodeimilitari.it

del terrorismo e della criminalità organizzata e delle vittime del dovere" (A.C. 2224)

Art. 18

(Enti circoli della Marina Militare)

Per quanto riguarda poi l'articolo 16, questo come riportato nella relazione tecnica, reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si precisa che le disposizioni integrative degli articoli 131-bis e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte, a completamento stesso dell'articolo 131-bis, introdotto con l'articolo 37-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Al riguardo, questo S.U.M., esprime parere non favorevole, in quanto il provvedimento, oltre a creare una sperequazione tra il personale delle varie Forze Armate, sembrerebbe un tentativo di sanare una lunga querelle giurisprudenziale che ha visto l'Amministrazione della Difesa soccombente. Infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che il D.P.R. n. 83 del 1949 (statuto Ente Circoli) che prevede l'obbligo di pagamento delle quote sociali da parte degli ufficiali e i sottufficiali della Marina Militare, è in contrasto con il Codice dell'Ordinamento Militare. Peraltro, i colleghi della Marina sono gli unici che per anni hanno dovuto pagare obbligatoriamente la quota sociale mensile degli Enti Circoli della Marina. Si ritengono queste misure anacronistiche, e si auspica un intervento volto a disciplinare anche il pagamento delle quote mensili (esigie) per il Circolo Ufficiali delle Forze Armate. Togliendo l'obbligo e trasformandolo in Circolo delle Forze Armate consentendo l'accesso a tutte le categorie del personale militare.